

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare:

- l’articolo 196 “Competenze delle Regioni”;
- l’articolo 199 “Piani regionali”;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e in particolare:

- l’articolo 5 “Competenze della Regione”;
- l’articolo 9 “Contenuti del piano regionale”;

Vista la legge regionale legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)”;

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010”;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

Viste le disposizioni procedurali di cui al Titolo II, Capo I, della suddetta l.r. 65/2014;

Visto il Programma regionale di Sviluppo - PRS 2016-2020 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 567 del 14 giugno 2016;

Vista la delibera di Consiglio regionale del 18 novembre 2014, n. 94 “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).”;

Tenuto conto che l'articolo 10 della l.r. 25/1998 stabilisce che il “*piano regionale, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Consiglio regionale, secondo il procedimento di cui al Titolo II della l.r. 1/2005*” ora sostituito dal Titolo I della suddetta l.r. 65/2014;

Visto l’articolo 38 comma 3 della citata l.r. 10/2010;

Visto il d.p.g.r.t. 24/R/2011 “Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999 , n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 08/11/2016, n.1094 “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti - Avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014” con la quale, tra le altre cose, è stata nominata responsabile del procedimento la dirigente del Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della direzione “Ambiente ed Energia”

Vista la deliberazione di Giunta regionale 12/12/2016, n.1287 “Dettaglio attività d'informazione e partecipazione della cittadinanza alla formazione della "Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti"”;

Visto il documento del preliminare 08/11/2016, n. 1 “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti - Informativa preliminare al Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale”

Viste le Risoluzioni del Consiglio regionale n. 113 e n. 115 approvate nella seduta del 23 novembre 2016 collegate all’Informativa di cui alla precedente alinea;

Dato atto che alle suddette Risoluzioni è stata data attuazione anche mediante una specifica comunicazione dell’Assessore regionale all’Ambiente e difesa del suolo alla Quarta Commissione Consiliare “Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture” nella seduta del 22/02/2017;

Dato atto che per assolvere all'obbligo d'informazione dei cittadini e soggetti interessati, è stata garantita l'accessibilità agli atti e documenti del piano e la trasparenza delle informazioni anche attraverso la pagina web del Garante regionale dell’informazione e partecipazione;

Dato altresì atto che nella fase intercorrente tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano è stata attivata la partecipazione di tutti i cittadini attraverso un form pubblicato nella sezione dedicata alla partecipazione della modifica del piano del sito istituzionale, a cui hanno fatto seguito due incontri pubblici nei territori interessati dagli interventi previsti dalla modifica di piano;

Considerato che la modifica di piano è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b) della l.r. 10/2010;

Richiamata la nota AOOGR/465455/P.070.010 del 17/11/2016 con la quale il Settore regionale proponente Servizi, pubblici locali, energia e inquinamenti ha trasmesso al Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NURV), autorità competente per la VAS, il documento preliminare di cui all’articolo 8 comma 5 della l.r. 10/2010 per la decisione circa l’assoggettabilità della modifica di piano a VAS;

Vista la determinazione n. 1/AC/2017 assunta nella seduta del 10/02/2017 del NURV, con la quale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni dei componenti del Nucleo, è stata esclusa da VAS la modifica di piano con prescrizioni, recepite nella proposta di piano allegata al presente atto;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 18 maggio 2016 con il quale è stata nominata Garante regionale dell'informazione e della partecipazione, di cui all’art. 37 della l.r.65/2014, l’Avv. Francesca De Santis;

Vista la proposta di piano “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti”, allegato A al presente atto;

Considerato che la proposta di piano rappresenta una specifica e puntuale integrazione del Piano regionale vigente che non necessita di nuova ricognizione delle risorse attivabili in quanto non comporta attività aggiuntive;

Vista la “Relazione del Responsabile del Procedimento”, redatta ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 65/2014, Allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrante;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, come attestato nella relazione di competenza allegata al presente atto, ha acquisito le valutazioni del Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana, ai fini di quanto previsto dall’articolo 20 della “Disciplina di Piano” dell’integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.37);

Preso atto che il Responsabile del Procedimento:

- viste le valutazioni espresse dal Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio dalle quali emerge che non sussistono elementi di contrasto con i contenuti e la specifica disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico;
- visto il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato espresso in sede di verifica di assoggettabilità a VAS (nota protocollo AOOGR/2690/P.070.010 del 03/01/2017),

ha pertanto attestato l’adeguatezza dei contenuti della modifica di piano all’integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (approvata con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37);

Ritenuto di dover procedere all’adozione del “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti”, allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante;

Visto il “Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione” predisposto ai sensi dell’articolo 38 comma 2 della l.r. 65/2014, Allegato C alla presente deliberazione a formarne parte integrante;

DELIBERA

1. di adottare ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” la “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti”, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di depositare ai sensi dell’articolo 19 comma, 2 della l.r. 65/2014 il presente provvedimento, comprensivo degli allegati A (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti), Allegato B (Relazione del Responsabile del Procedimento) e Allegato C (Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione), presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Consiglio regionale e di predisporre un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) per comunicare che esso è depositato e a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e presentare osservazioni al Presidente del Consiglio regionale nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso stesso;

3. di trasmettere ai soggetti di cui all’articolo 8 comma 1 della l.r. 65/2014 e alle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 comma 1 della l.r. 65/2014 e dall’articolo 10 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, il presente provvedimento comprensivo degli allegati A, B e C parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare la “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti”, la “Relazione del Responsabile del Procedimento” e il ”Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione”, sul sito web della Regione Toscana.

5. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di dare comunicazione al Garante regionale dell’informazione e della partecipazione della pubblicazione del Rapporto sull’attività svolta ai sensi dell’articolo 38 comma 2 della l.r. 65/2014;

6. di trasmettere le osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 19 comma 1, e 2 della l.r. 65/2014 e dell’articolo 10 della l.r. 25/1998, alla Giunta regionale, al fine di effettuare i conseguenti adempimenti preordinati all’approvazione definitiva della modifica di piano da parte del Consiglio regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.